



ORDINE DEI CHIMICI
DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CHIMICI

Linee guida redatte del Consiglio Nazionale dei Chimici ed approvate dal
Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici della Toscana
in data 25 maggio 2015 verbale n. 25 delibera n. 60.

I N D I C E

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALL' ALBO DEI CHIMICI

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Art.2 (Obblighi del Chimico)

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

Art.5 (Prescrizione)

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

Art. 9 (Procedura)

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

Art.17 (Udienza dibattimentale)

Art. 18 (Decisioni)

Art. 19 (Contenuto del provvedimento disciplinare)

Art. 20 (Sanzioni)

Art. 21 (Pubblicità dei provvedimenti disciplinari)

Art. 22 (Irricevibilità)

Art. 23 (Adempimenti Ordine territoriale)

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici

Art. 24 (Accesso agli atti)

Art. 25 (Istruttoria)

Art. 26 (Decisione e pubblicazione)

Art. 27 (Verbalizzazione).

Art. 28 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio nazionale)

Art. 29 (Entrata in vigore del regolamento)

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO TERRITORIALE
DI DISCIPLINA

Allegato B

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI
DISCIPLINA

Allegato C

SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA
COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA A ORDINI TERRITORIALI LIMITROFI

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALL' ALBO DEI CHIMICI

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Il *Consiglio dell'Ordine territoriale* è l'organo amministrativo dei Chimici.

Il *Consiglio territoriale di disciplina* è l'organo competente ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il *Collegio di disciplina* è una articolazione interna del *Consiglio territoriale di disciplina*, composto da tre consiglieri di disciplina.

Il *Chimico* è da intendere come il professionista chimico laureato, abilitato ed iscritto all'Ordine professionale.

La Società professionale soggetta alla disciplina dei Chimici è qualsiasi società tra professionisti i iscritta all'albo dei Chimici, nel caso di iscrizione ad altro albo professionale prevalente, la società è sottoposta agli organi disciplinari dei Chimici solo se comprende tra i soci professionisti Chimici e limitatamente alle attività svolte nell'ambito della Professione Chimica.

Il *Chimico tirocinante* è da intendere come l'aspirante Chimico che sta completando, o ha completato, il percorso formativo che permette di sostenere l'esame di stato.

Art.2 (Obblighi del Chimico)

1. Il chimico nell'esercizio della professione, anche in forma societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale, scientifica e tecnica.

2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Norme Unionali, le Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine di appartenenza e del Consiglio Nazionale. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte dei Consigli territoriali di disciplina di cui al Capo secondo di questo regolamento.

3. Il Chimico deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il Chimico, se del caso, deve adempiere altresì alle obbligazioni connesse a un regolare rapporto con l'Ente di previdenza.

4. Il Procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo dei chimici è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazioni del codice deontologico approvato, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico e al corretto esercizio della professione di chimico.

5. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.) con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio di disciplina di disciplina può infliggere per condotte attive o omissive, in contrasto con gli Obblighi di cui all'art. 2, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell'inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli

territoriali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale dei Chimici, accertata a seguito di rituale procedimento disciplinare;

d) la cancellazione dall'albo.

2. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui il Consiglio dell'Ordine territoriale deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Collegio di disciplina territoriale, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.

3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al Chimico professionista o tirocinante incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza e/o il domicilio e/o sede legale già comunicati al Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, o tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (ovvero che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del chimico, società tra professionisti, o tirocinante al Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza, il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art.3, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio nazionale, alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo di iscrizione si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza grava sul Consiglio dell'ordine territoriale qualora il chimico sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.

5. Il chimico che sia stato cancellato dall'albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione del Consiglio territoriale dell'Ordine ove era iscritto quando fu cancellato dall'albo nei seguenti casi:

a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;

b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'albo.

6. La decisione, positiva o negativa, del Consiglio territoriale dell'Ordine sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio nazionale.

7. Il chimico sanzionato disciplinarmente con la sospensione dalla professione per morosità, qualora sani detta morosità, lo comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza che, verificato l'avvenuto saldo, anche d'ufficio, comunica la cessazione della morosità al Consiglio di disciplina territoriale, che lo annota in calce al provvedimento disciplinare inflitto ai fini della sua cessazione con decorrenza dalla data dell'avvenuto saldo delle morosità.

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali o tirocinanti è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte dei Consigli di disciplina territoriali di fatti in contrasto con la legge, il codice deontologico e i regolamenti del Consiglio Nazionale, dei Consigli territoriali dell'Ordine territoriali dell'Ordine e dell'Ente di previdenza.

2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art.5 (Prescrizione)

1. L'illecito disciplinare del chimico si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.

3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo secondo

Criteria di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale

Art.6 (Istituzione dei Consigli di disciplina territoriali e articolazione in Collegi)

1. Presso i Consigli dell'Ordine territoriali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali di cui all'art.8, d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organi di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'albo.
2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine territoriale. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo dal componente con minore anzianità anagrafica.
3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.
4. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.
5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.
6. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell'Ordine.
7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell'Ordine.

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere, Revisore o qualunque incarico direttivo nei Consigli territoriali dell'Ordine dei chimici e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.
2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 4, del "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Chimici, approvato con Delibera del Ministero di Giustizia del 28 novembre 2012, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del citato Regolamento.

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio del Collegio territoriale.
2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.
3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio nazionale. Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio nazionale. La mancata allegazione del

curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

- a) di essere iscritti all'Albo dei Chimici da almeno 5 anni;
- b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio del Collegio territoriale dell'Ordine;
- c) di non avere legame societario con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

5. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all'Albo dei chimici, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio territoriale dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni devono essere prescelti, previa valutazione del *curriculum* professionale ed in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili.

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale dell'Ordine è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. -

Almeno due terzi dell'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Albo; i candidati della sezione B, se presenti, devono essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale.

7. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere almeno pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

8. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio ad inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

9. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale dell'Ordine e del Consiglio nazionale in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare, senza indugio, i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'Ordine, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

12. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale.

13. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo vi è l'obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge.

14. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 9 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli di disciplina territoriale si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del Collegio di disciplina si trovi in una delle situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art.51 cod. proc. civ.¹ ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti del Collegio di disciplina. E' fatto salvo il diritto, per le parti, di proporre ricusazione mediante ricorso al Consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 52 c.p.c.

Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente del Consiglio di disciplina.

¹ 1 Art.51 cod.proc.civ.: Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi;

quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art.52 cod.proc.civ.: Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

2. Ai fini dell'individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215². Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non possa essere costituito un Collegio giudicante, il Consiglio Nazionale individua altro Consiglio di disciplina cui affidare il procedimento, dandone comunicazione al Ministero vigilante ed al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell'elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine eletti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

5. La partecipazione al Consiglio di disciplina territoriale avviene a titolo gratuito per gli appartenenti all'Ordine che avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio dell'Ordine, mentre per i componenti esterni è previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell'organo, il cui importo è fissato dal Consiglio dell'Ordine.

6. Il Consiglio Nazionale organizza e promuove iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali e dei Consiglieri territoriali preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli iscritti all'Ordine, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n.241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i chimici, da leggere alla luce di sopravvenienze normative generali, e i riferimenti al Consiglio dell'Ordine territoriale si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai Consigli di disciplina territoriali.

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

1. I componenti del Consiglio di disciplina territoriale, collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo non appena insediato, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai collegi giudicanti tripersonali di cui all'articolo 6, comma 3 in cui si articola il Consiglio di disciplina.

2. Nel caso di presenza, tra i componenti del Consiglio di Disciplina, di soggetti estranei all'Ordine sarà predisposta analogo e separato elenco alfabetico. In ciascun collegio giudicante in deroga al criterio

² 2 Art.3, L.20 luglio 2004 n.215: 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

alfabetico di cui al comma 1, uno dei tre componenti sarà assegnato con analogha modalità sequenziale dal secondo elenco, fino all'esaurimento dei membri esterni.

3. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell'organo disciplinare automaticamente allo specifico collegio individuato ai sensi del comma 1, secondo un criterio di successione sequenziale basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.

4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricasazione previste dagli artt.51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di disciplina da un altro componente secondo i criteri dell'art.10.

5. Se la segnalazione disciplinare riguardi un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso non potrà far parte del proprio collegio giudicante e il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1. Se la segnalazione riguardi il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri del comma 1.

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina territoriale, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art.8, co.13.

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina territoriale che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

a) al Consiglio dell'Ordine territoriale, al Consiglio nazionale, da terzi interessati³ e all'Ente di previdenza per ciò che attiene gli aspetti previdenziali;

b) al Ministero vigilante ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina territoriale, ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare.

Il Consiglio di disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.

3.La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina territoriale deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)⁴

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina, verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione della deontologia, della professione, con riferimento soprattutto, ma non esclusivamente, alle norme deontologiche e convoca (con raccomandata con avviso di ricevimento) l'incolpato per l'audizione.

³ Si considerano tali tutti coloro che abbiano subito o possano subire un pregiudizio dalla condotta del professionista.

⁴ Le parti del r.d. R.D. 1 marzo 1928, n. 842, art. 12 "Regolamento per l'esercizio della professione di chimico" che prima avevano come destinatario il "comitato poi Consiglio dell'Ordine", sono ora riferite al "Consiglio di Disciplina". Inoltre, allo scopo di assicurare l'applicabilità, in concreto, delle norme (vigenti) sul procedimento disciplinare ai (nuovi) Consigli di Disciplina, al terzo comma si propone di fare chiarezza sulla separazione (delle funzioni) tra il Consiglio di disciplina territoriale ed il/i Collegio/i (giudicante) al suo interno. Al riguardo si deve tener conto della distinzione - da sempre pacificamente riconosciuta, anche dalla giurisprudenza di legittimità, tra l'attività istruttoria cd preliminare. Ossia tra la fase anteriore all'apertura formale del procedimento disciplinare e la fase successiva all'esercizio dell'azione disciplinare. E' ragionevole ritenere, pertanto che il collegio (giudicante o di disciplina) subentri nell'esercizio delle proprie funzioni (nei confronti dell'incolpato) solo a seguito del rinvio al giudizio disciplinare dell'incolpato deliberato dal relativo Consiglio di disciplina. La nuova versione (di lettura) dell'art.12 qui proposta si concilia peraltro con la previsione di cui al 4 comma dell'art. 8 del DPR 137/12, che contempla espressamente la figura del Presidente e del segretario del Consiglio di disciplina (cui si aggiungono le corrispondenti cariche del Collegio al suo interno, delle quali invece fa menzione il comma 2, ultimo periodo, dello stesso art. 8) previsione che sarebbe svuotata di significato (o quanto meno risulterebbe pleonastica) laddove si ritenesse che anche l'istruttoria cd preliminare sia di competenza del collegio (tripersonale) interno al Consiglio di disciplina, privando in tal modo quest'ultimo consesso nella sua composizione completa di qualsivoglia potere deliberativo.

Particolarmente rilevante alla luce degli effetti invalidanti che la sua omissione comporterebbe per l'intero procedimento appare l'audizione dell'incolpato prima della decisione relativa all'apertura del procedimento disciplinare. La mancanza di tale passaggio, prodromico della fase all'inizio del procedimento disciplinare vero e proprio, se tempestivamente rilevata e dedotta all'apertura del dibattimento potrà comportare la nullità della decisione finale, trattandosi di grave violazione dello specifico diritto di difesa del professionista .

L' incolpato ha facoltà di farsi assistere da un legale.

Terminata la fase preistruttoria, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di disciplina-è chiamato a decidere sul dar luogo o meno al procedimento disciplinare .

Nell'eventualità che dalla suddetta relazione contenente i fatti sommariamente accertati nonché le dichiarazioni dell'incolpato, risultasse l'estraneità di quest'ultimo agli addebiti ovvero che il comportamento del professionista non sia lesivo di alcuna norma deontologica, il Consiglio di disciplina provvederà all'archiviazione del procedimento dandone avviso all'interessato ed ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di fatti rilevanti, la statuizione (decreto) di non luogo a procedere non è impugnabile

In caso contrario si aprirà una nuova e distinta fase procedimentale, quella istruttoria.

Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con, eventuale allegazione del rapporto scritto, delle dichiarazioni fornite dall'incolpato e dal suo difensore , con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

Art.16 (Fase istruttoria)

1. Nel caso in cui il Consiglio di Disciplina deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare nomina contestualmente il collegio tripersonale cui assegnare l'affare. il Presidente rimette l'affare al Collegio di disciplina il cui Presidente apre formalmente il procedimento nominando un "relatore", al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio.

Il Presidente del Collegio di disciplina provvede a citare con raccomandata AR o PEC l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Collegio di disciplina in un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito e per presentare eventuali memorie e documenti a suo discarico.

2. L'inosservanza del termine minimo di 10 giorni riportato sull'invito della convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento, salvo che l'incolpato non si costituisca e presenti le proprie difese⁵, senza nulla eccepire in ordine a tale inosservanza.

3. Dell'inizio del Procedimento è data comunicazione al Procuratore della Repubblica della sede del Collegio di disciplina del Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale e all'esponente.

4. L'atto di citazione contiene l'indicazione di:

- autorità procedente; (Collegio di disciplina dell'Ordine di...)
- professionista incolpato;
- fatti e circostanze contestati;
- indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare;
- indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un consulente.

5. Nella citazione va fatta circostanziata menzione di tutti gli addebiti da contestare e non limitarsi soltanto alle norme di deontologia violate.

6. La contestazione degli addebiti con contestuale convocazione dell'incolpato va notificata a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

7.L'udienza di trattazione si svolge in contraddittorio dinanzi al Collegio di Disciplina dell'Ordine, l'assenza di qualsiasi attività difensiva dell'incolpato, sia orale che scritta, non impedisce all'Organo giudicante di procedere in *contumacia*.

Art. 17 (Udienza dibattimentale)

Nel giorno stabilito ed indicato nell'atto di citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento.

Assume le funzioni di segretario del Collegio di disciplina il consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo.

⁵ Art.12, co.3, R.D. cit.

Le Udienze davanti al Collegio non sono pubbliche.

All'udienza il Presidente del collegio disciplinare verifica preliminarmente l'avvenuta comunicazione della data dell'udienza ai componenti del collegio disciplinare, al P.M., la regolarità della citazione dell'incolpato, del suo difensore se nominato e degli eventuali testimoni ammessi.

Nell'ipotesi che l'incolpato o il suo difensore già nominato abbiano documentato un loro legittimo impedimento a comparire, il Presidente del collegio rinvia la trattazione ad altra udienza, disponendo che sia data comunicazione agli assenti.

Analogo provvedimento viene assunto nell'ipotesi di omessa comunicazione della data dell'udienza ad uno o più componenti del collegio disciplinare.

All'udienza dibattimentale il relatore⁶ espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle indagini esperite. Successivamente vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato e se del caso l'esponente, nonché, eventualmente i testi ammessi con provvedimento del Collegio.

Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

6. Il collegio di disciplina territoriale può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei chimici.

E' facoltà del Presidente escludere le domande ridondanti, ripetitive inconferenti o irrilevanti da chiunque poste.

Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il collegio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti.

Di tutta l'attività svolta viene redatto il verbale in forma riassuntiva che viene firmato dal Presidente del Collegio di disciplina e dal Segretario.

Qualora l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, non giustificata da legittimo impedimento, si procede in sua assenza (art. 12, 5° comma R.D. 842/1948).

Art. 18 (Decisione)

Terminata l'istruttoria dibattimentale, il relatore, il Pubblico Ministero e successivamente il difensore espongono le rispettive osservazioni, richieste e conclusioni.

L'incolpato ha il diritto di esporre per ultimo le sue osservazioni.

Chiusa la discussione il Collegio di disciplina si ritira per deliberare. Il Collegio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'incolpato per essere sentito dal Collegio nelle forme regolamentari⁷

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

La seduta si configura come una vera e propria Camera di Consiglio, ogni componente:

- non può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore.⁸

Si procede a votazione palese sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente volta per volta.

Le decisioni del Collegio di disciplina sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il Collegio delibera con decisione motivata.

La decisione del Collegio di disciplina può consistere:

- a) nell'archiviazione del procedimento;
- b) nell'irrogazione di sanzioni

Art. 19 (Contenuto del provvedimento disciplinare)

⁶ Art.12, co.4 , R.D. cit.

⁷ Nel procedimento disciplinare a carico dei Chimici non è prescritta a pena di invalidità, alcuna continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza

Per motivi di legittimi impedimenti la seduta può essere rinviata; inoltre, la seduta del Consiglio in sede disciplinare non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

⁸ Ai sensi della legge 117/88 art. 16 come modificato da sentenza Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, a richiesta mettere a verbale il proprio motivato dissenso

La deliberazione in caso di pronuncia di pene disciplinari, va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.

Il provvedimento deve essere argomentato, deve illustrare i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e compiutamente motivato.

Vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi la decisione del Collegio deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante; (Collegio di disciplina presso l'Ordine dei Chimici di..)
- Professionista incolpato;
- Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- Motivi su cui si fonda l'atto;
- Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
- Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata,
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario⁹.
- L'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici e l'indicazione del relativo termine.

Art. 20 (Sanzioni)

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del codice deontologico¹⁰.

Le sanzioni disciplinari che il Collegio di disciplina può pronunciare sono¹¹:

- a) l'avvertimento,
- b) la censura,
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai sei mesi,
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo a seguito di provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività in corso.

21(Pubblicità dei provvedimenti disciplinari)

1. Il provvedimento sanzionatorio emesso dal Collegio viene trasmesso dal Collegio di disciplina al Consiglio dell'Ordine territoriale il quale provvederà a notificarne copia all'interessato personalmente e ai soggetti indicati al comma 3.

2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario¹². Soltanto l'avvertimento¹³, previsto come pena più lieve dal R.D. 842/1928, può essere

⁹ Cfr.: Cass., sez. un., 16.04 1977, n. 3286 (ingegneri):

L'omessa sottoscrizione della decisione del consiglio dell'ordine degli ingegneri da parte del relatore non comporta che debba ritenersi redattore della delibera altro soggetto e cioè il consigliere segretario e conseguentemente ciò non rende illegittima la decisione stessa per contrasto con l'art. 39 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (contenente il regolamento per la professione di ingegnere) che, nel delineare le funzioni del consigliere segretario, prevede che lo stesso stenda le delibere consiliari "eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai relatori": può infatti applicarsi analogicamente alle delibere in oggetto la disciplina prevista dal d. m. 1 gennaio 1948 (che ha approvato il regolamento delle norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri, chimici, ecc.) che prevede che la decisione di detto organo è sottoscritto dal presidente e dal segretario

¹⁰ Cfr. Cass. 8 marzo 2006, n.1893.

La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine tranne nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale.

¹¹ art.11 R.D. 842/1928

comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a firma del Presidente del Collegio di disciplina dell'Ordine che ha irrogato a sanzione.

3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Cfr. artt. 8, R.D.842/1928)¹⁴:

- Corte di Appello;
- Tribunale;
- Al Pubblico Ministero c/o il Tribunale;
- Al Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello;
- Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
- Ministero della Giustizia;
- Consiglio Nazionale
- Consiglio Ordine territoriale
- Ricevuta la notifica (o la comunicazione se trattasi di avvertimento) della decisione disciplinare adottata dal Collegio di disciplina, il professionista, ove ritenesse tale decisione "ingiusta", potrà adire entro trenta giorni il Consiglio Nazionale con ricorso scritto¹⁵ da far pervenire presso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici deve contenere¹⁶, pena la nullità:

- Copia autentica deliberazione impugnata
- Documenti probativi
- quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ.mod.

Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale(Art.3 DM 1° ottobre 1948). In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 22 (Irricevibilità)

E' irricevibile il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, (mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2 del D.M. 1° ottobre 1948)¹⁷.

¹² art.11,co. 3 R.D. 1° marzo 1928, n.842.

¹³ Art.11, co.2 R.D. 1° marzo 1928, n.842.

¹⁴ In merito alla possibilità per il Consiglio dell'Ordine di comunicare, in assenza di apposita disciplina normativa o regolamentare, i provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti anche ad altri soggetti pubblici non contemplati nel R.D. 842/1928, si segnala che il Garante ha avuto modo di pronunciarsi più volte, ammettendo tale possibilità qualora tale comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate (at. 19 comma 2 Codice privacy) e sempre che sia preventivamente provveduto a comunicare tale circostanza al garante in base a quanto stabilito dall'art. 39 lett. A) del citato Codice.

Prima di avviare il processo di comunicazione sistematica dei provvedimenti disciplinari adottati agli Enti interessati, sarà necessario informarne preventivamente il Garante e, trascorsi 45 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, in assenza di rilievi, le comunicazioni in esame potranno essere avviate.

Il garante ha inoltre precisato che: *"Ordini e Collegi professionali possono affiggere nell'Albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on-line, le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano"*.

¹⁵ Art.14, co.1 R.D. 842/28 & art.1, co.1 DM 2.10.1948

¹⁶ Art.2, DM 1.10.1948

¹⁷ La mancata ricevuta del versamento di cui all'art.2 non costituisce irricevibilità

L'eccezione di irricevibilità del ricorso, sancita dal Regolamento, può risultare illegittima per l'inosservanza dei limiti propri delle norme regolamentari, non essendo autorizzata da alcuna legge ed essendo in contrasto con le garanzie costituzionali di difesa, con la conseguente sua disapplicabilità da parte del giudice (C.N.C.) ai sensi dell'art. 5 all. E legge 20.3.1865 n. 2248. Nel caso in cui il ricorso non sia corredato dal versamento all'Ufficio del Registro, il Consiglio fissa al ricorrente un termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per provvedere alla regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso viene dichiarato irricevibile.(Cfr sent Cass Civ n. 4668_1991)

Art. 23 (Adempimenti Ordine territoriale)

1. Il ricorso al Consiglio nazionale è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Collegio di disciplina, se ricorrente è il professionista (o società tra Professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il procuratore della Repubblica.
4. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina territoriale per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. (cfr art. 5, comma 5 D.M. 1° marzo 1948).
5. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
6. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dal Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina territoriale al Consiglio Nazionale.
7. Il Consiglio dell'Ordine territoriale ove ha sede il consiglio di disciplina territoriale, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici

Art.24 (Accesso agli atti)

1. Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art.25 (Istruttoria)

1. Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione alle parti.
2. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dal successivo comma 4. Deve altresì necessariamente informare il professionista che ha facoltà di farsi assistere da un legale o esperti di fiducia ed il procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio di disciplina o collegio, della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale per essere sentito personalmente.
3. Le sedute del Consiglio nazionale in cui si discute l'impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati.
4. Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
5. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art.26 (Decisione e pubblicazione).

1. La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
2. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

3. La segreteria provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, idoneo allo scopo, al professionista e al procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio di disciplina territoriale ed al Consiglio dell'Ordine territoriale di iscrizione. Provvede infine alla annotazione di cui all'art.3, co.1, d.P.R. n.137 del 2012.

Art.27 (Verbalizzazione).

1.Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il nome, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del presidente e del segretario.

2.In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

3.É in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 28 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio nazionale).

1. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio Nazionale sono proponibili innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, al Collegio dell'Ordine territoriale ed al Procuratore presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio territoriale di disciplina.

Art.29 (Entrata in vigore del regolamento)

1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale investitura del Consiglio di disciplina territoriale indicata all'art.11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale degli Ordini territoriali.

Allegato A

Dichiarazione sostitutiva per i candidati ai Consigli di disciplina iscritti all'albo dei Chimici ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Chimici

DICHIARAZIONE

Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm. e sotto la propria personale responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, il sottoscritto Chimico/ Chimico iunior _____dichiara

- di essere iscritto all'Albo dei Chimici di _____ sezione _____ da almeno 5 anni;
- di non rivestire la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del Consiglio territoriale dell'Ordine dei Chimici di _____ (indicare Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
- di non rivestire la carica di consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio territoriale dell'Ordine di _____ (indicare l'Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio territoriale dell'Ordine di _____ (indicare l'Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari, superiori ad un singolo avvertimento, nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura a componente il Consiglio di disciplina.
- di non avere procedimenti disciplinari pendenti.
- di essere / non essere (barrare l'opzione NON prescelta) disponibile a rivestire incarichi nei consigli di disciplina di altre professioni.

Data _____

Chim./ Chim. iunior _____

- allegare copia fotostatica, debitamente sottoscritta dal dichiarante, di un proprio documento di identità

Allegato B

Dichiarazione sostitutiva per i candidati ai Consigli di disciplina non iscritti all'albo dei Chimici ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Chimici

DICHIARAZIONE

Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm. e sotto la propria personale responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, il sottoscritto _____dichiara

- di non rivestire la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del Consiglio territoriale dell'Ordine dei Chimici di _____ (indicare Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio territoriale dell'Ordine dei Chimici di _____ (indicare l'Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio territoriale dell'Ordine dei Chimici di _____ (indicare l'Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari, superiori ad un singolo avvertimento, dal proprio Ordine di appartenenza (specificare quale _____) nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura a componente il Consiglio di disciplina
- di non avere procedimenti disciplinari pendenti.

Data _____

- allegare copia fotostatica, debitamente sottoscritta dal dichiarante, di un proprio documento di identità

SCHEMA DI LETTERA DI ACCOMPAGNO DA INDIRIZZARE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA RICHIESTA DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA¹⁸

Ill.mo Presidente del Tribunale di....SEDE

OGGETTO: richiesta urgente di nomina dei **Componenti, effettivi e supplenti, dei Consigli territoriali di disciplina** dell'Ordine dei chimici di.....

Ill.mo Presidente,

il recente art.8, comma 3 del d.P.R. 7 agosto 2012 n.137, in attuazione dell'art.3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011 n.138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, conferisce alla S.V. il compito di designazione dei componenti, effettivi e supplenti, dei novelli Consigli territoriali di disciplina, organi preposti ad infliggere sanzioni disciplinari agli iscritti agli Ordini professionali, tra i quali l'Ordine dei Chimici.

Si trasmette pertanto l'elenco dei candidati, interni ed esterni (OVE PREVISTI) all'Ordine dei chimici, come prescritto dall'art.8, comma 3 del d.P.R. n.137 del 2012 cit., in numero doppio rispetto ai nominabili dalla S.V.

Si chiarisce che i soggetti preposti sono stati individuati seguendo i criteri (incompatibilità etc.) del suddetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, nonché dei requisiti e criteri curriculari fissati dal prescritto regolamento attuativo del citato art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 14 dicembre 2012 dal Consiglio Nazionale dei Chimici, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2013, che si allega per opportuna conoscenza.

Valendosi dei *curricula* dei candidati che si allegano alla presente nota, vorrà pertanto la S.V. individuare tra i suddetti candidati i **n.membri effettivi e n.1 membro supplente** del Consiglio territoriale dell'Ordine dei Chimici di..... Si richiama alla Sua attenzione la circostanza che, ai sensi dell'art.5, comma 2 e 5 del suddetto regolamento attuativo del predetto art.8, comma 3, d.P.R. n.137, approvato il 11 dicembre 2012 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Chimici la nomina sia degli interni che degli esterni all'Ordine deve seguire la seguente regola:

"2. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo dei chimici.

5. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché provveda a nominare i membri effettivi, all'Ordine, e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, senza indugio, sulla base dei rispettivi curricula professionali

Si confida, da ultimo, in una rapida designazione dei componenti del delicato organo disciplinare, al fine di consentire il funzionamento dell'Organo stesso. Per qualsiasi chiarimento o ausilio, la S.V. potrà contare sulla piena disponibilità dello scrivente Ordine, in persona del Presidente per ind. (tel, cell, mail, fax) o del Consigliere delegato per ind.(tel, cell, e-mail, fax).

Distinti saluti

Il Presidente

Allegati:

N. ... curricula dei candidati

Regolamento sui criteri e modalità di designazione dei componenti

Articolo 8 comma 3 del DPR n.137/2012

Eventuale provvedimento Ministero della Giustizia su estensione di competenza del consiglio di disciplina.
(*) DA INSERIRE IN CASO DI CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA COMPETENTE SUGLI ISCRITTI A PIU' ORDINI TERRITORIALI:

"Si fa inoltre presente che il Consiglio territoriale di disciplina di avrà competenza anche sugli iscritti negli albi dell'Ordine territoriali di, come disposto dal Ministero della Giustizia, con provvedimento n. del..... che si allega".

¹⁸

NB: ai sensi art. 5 comma 6 del Regolamento "La nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina è immediatamente comunicata agli Uffici del Consiglio dell'Ordine territoriale ad al CNC per pec o altro mezzo idoneo". Sarà pertanto opportuno indicare nella lettera al Presidente del Tribunale anche l'indirizzo pec del CNC: segreteria@pec.chimici.it

Allegato C

**SCHEMA DI RICHIESTA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ESTENSIONE DELLA
COMPETENZA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA**

Al Ministero della Giustizia
Direttore reggente Ufficio
III - Reparto II Libere
Professioni
Dott.ssa Tamara De Amicis
Via Arenula 70
00186 Roma

e-mail: ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it

L'Ordine di Chimici di.....con la presente

Dichiara di volersi avvalere di quanto previsto dall'art. 5, comma 9 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali, a tale scopo nella seduta di Consiglio del.....ha deliberato che sussistono le condizioni di cui all'art. 5 comma 9 nella fattispecie¹⁹, per cui intende avvalersi nell'amministrazione della funzione disciplinare di altro Consiglio Disciplinare Territoriale finitimo.

Ciò premesso chiede a codesto spett. le Ministero vigilante che, sentito il Consiglio Nazionale dei Chimici, disponga che il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei Chimici di..... estenda la Sua competenza agli iscritti nel proprio Albo designandone presso lo stesso la Sede.

Per ovvi motivi di coerenza interna alla norma, i termini previsti dall'art. 4 comma 2 e dall'art. 7 comma 1, del regolamento in oggetto, decorreranno dalla data di insediamento del Consiglio dell'Ordine territoriale presso il quale avrà Sede il Consiglio territoriale di disciplina indicato.

Resta inteso che ai sensi dell'art. lo 7 comma 2, in sede di prima applicazione "fino all'insediamento del nuovo Consiglio di disciplina territoriale la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti".

(formula di rito).

Oppure

Al Ministero della Giustizia
Via Arenula
Roma

Gli scriventi presidenti dei Consigli territoriali dell'ordine dei chimici di

....., in relazione ai disposti del regolamento sulle modalità di designazione dei membri del consiglio di disciplina territoriale pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero della giustizia n. del

CHIEDONO

che venga estesa ed accorpata la competenza dell'unitario consiglio di disciplina territoriale agli iscritti negli albi dei Collegi degli Ordini territoriali di, per le seguenti ragioni:

- 1) trattasi di collegi finitimi;
- 2)
- 3)
- 4)

Nel proporre quale sede del Consiglio di disciplina la sede del Collegio dell'ordine territoriale di, si resta in attesa di cortese celere riscontro, ai sensi dell'art.4 comma 13 del citato regolamento sui criteri e modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriale.

Firme dei presidenti

Allegato: regolamento sui criteri di designazione

¹⁹ le motivazioni sono da specificare esplicitamente: ad esempio, che il numero degli iscritti nel proprio Albo e' esiguo, oppure che sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico per la richiesta.